

**STATUTO**

**Art. 1 - Costituzione della Fondazione**

E' costituita una Fondazione denominata "**FONDAZIONE I FIGLI DEGLI ALTRI ETS**".

La Fondazione è costituita da un insieme di professionisti, enti ed imprese interessati a perseguire finalità di utilità sociale consistenti nella assistenza, accoglienza, istruzione ed educazione di bambini e ragazzi svantaggiati in quanto poveri, emarginati o soggetti a forme di disagio sociale.

La Fondazione risponde ai principi delle Fondazioni di partecipazione, non ha scopo di lucro, ha natura privatistica e non può distribuire utili.

**Art. 2 - Sede e Durata**

La Fondazione ha sede legale in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 440.

Essa esercita la sua attività nella Regione Campania e principalmente nel territorio della Provincia di Napoli.

La Fondazione ha **durata illimitata**.

**Art. 3 - Scopo della Fondazione**

La Fondazione, senza fine di lucro, ha lo scopo di promuovere e sostenere progetti ed iniziative orientati all'assistenza, all'accoglienza ed all'istruzione ed educazione di bambini e ragazzi poveri, emarginati o soggetti a forme di disagio sociale, per dare loro una speranza di vita dignitosa.

La Fondazione opera per la diffusione dei diritti dei bambini di cui alla Convenzione Internazionale per i Diritti dell'Infanzia approvata dalle Nazioni Unite nel 1989. La Fondazione pertanto sostiene esclusivamente progetti dedicati ai bambini ed ai ragazzi fino all'età di 29 anni, senza alcuna discriminazione di tipo politico, religioso, di razza e di sesso.

La Fondazione promuove e sostiene progetti in collaborazione con Enti, Associazioni ed Organismi in genere aventi obiettivi e scopi affini ai propri.

Per la realizzazione del proprio scopo la Fondazione potrà dare vita ad altre Fondazioni od organismi Non-profit all'estero con lo stesso nome "FONDAZIONE I FIGLI DEGLI ALTRI ETS" concedendo l'utilizzo del marchio.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 4 - Attività della Fondazione**

La Fondazione persegue il suo scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, d.lgs. 117/2017, e precisamente:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Al fine di perseguire gli scopi di cui al precedente art. 3, le attività della Fondazione si sviluppano secondo un approccio multidisciplinare che prevede le seguenti tipologie di interventi: interventi psicoeducativi, abilitativi e psicomotori; interventi psicoterapeutici; interventi di individuazione della terapia psicofarmacologica, relative somministrazione e vigilanza; interventi sugli apprendimenti; interventi sul contesto familiare; interventi di risocializzazione di rete per l'inclusione scolastica e/o socio-lavorativa.

La Fondazione può pertanto:

- prestare servizi di assistenza sociale e socio sanitaria, anche mediante la costituzione di strutture terapeutiche intermedie residenziali e semiresidenziali, per la realizzazio-

ne di programmi terapeutici riabilitativi e assistenziali a

favore dei pre-adolescenti e adolescenti che presentano un bisogno sanitario complesso di tipo psichiatrico; i servizi prestati dalla Fondazione in tale ambito riguardano quindi l'attività diagnostica, di valutazione della personalità e del funzionamento generale; l'attività terapeutica in regime residenziale assistenziale intensivo finalizzata al contenimento degli aspetti psicopatologici e della cronicizzazione della psicopatologia; l'attività terapeutica in regime residenziale assistenziale estensivo, finalizzata alla cura della psicopatologia, alla crescita dei livelli di autonomia personale e relazionale e al reinserimento sociale; il sostegno alla genitorialità e sviluppo di politiche finalizzate all'empowerment familiare e sociale;

- prestare servizi, anche di interesse pubblico ed anche in regime di concessione, relativi ad attività e settori coerenti con i propri fini istituzionali, previa stipulazione di convenzioni con gli enti e le istituzioni concedenti, pubblici e privati;

- promuovere il coinvolgimento della comunità sociale ed economica territoriale ai fini di sviluppare la cooperazione e la sinergia tra questi e la Fondazione;

- promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e le richieste di contributi pubblici e privati locali, nazionali, comunitari ed internazionali da destinare allo scopo di supportare le proprie attività;

- promuovere la costituzione o la partecipazione a Consorzi, Associazioni o Fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, di alta formazione in Italia e all'estero;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto del diritto di proprietà, di uso, di superficie, o di altri diritti parziali su beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni e negozi di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati opportune e utili per il raggiungimento dei propri scopi;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o quelli comunque e a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione professionale, di specializzazione, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;

- istituire ed erogare premi e borse di studio, bandire concorsi;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo

nome, della denominazione e della propria immagine, nonché delle eventuali denominazioni delle proprie attività di cui può consentire o concedere l'uso per iniziative altrui coerenti con le proprie finalità.

La Fondazione agevola la partecipazione alla propria attività di enti e amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando e incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali, funzionali al raggiungimento dei propri fini.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la partecipazione in società, enti di qualsiasi tipo strumentali o utili al perseguimento dei propri fini istituzionali.

**Art. 4-bis - Attività diverse, secondarie e strumentali**

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione può esercitare anche attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali sopra indicate, secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Assemblea dei Fondatori su proposta del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 5 - Altre categorie di partecipanti**

Oltre ai Fondatori iniziali, ed a coloro che acquisiscano la qualità di Fondatori a seguito di delibera della Assemblea dei Fondatori, possono partecipare alle attività della Fondazione i "Sostenitori" e gli "Amici".

Sono membri "Sostenitori" i soggetti, Università, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, i quali effettuino significativi conferimenti al fondo di dotazione, in denaro ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e prestazioni di servizi accettate dal Consiglio di Amministrazione.

I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore perdura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Sostenitori non possono ripetere quanto versato in favore della Fondazione e, comunque, non hanno alcun diritto nei confronti del patrimonio della stessa.

Sono "Amici" della Fondazione tutti quei soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, offrano liberamente un contributo finanziario non inferiore a euro 100 (cento).

**Art. 6 - Patrimonio ed entrate della Fondazione**

Costituiscono il patrimonio della Fondazione:

- il fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in dena-

ro o altri beni, mobili ed immobili, effettuati dai Fondatori;

- il contributo periodico assegnato dai Fondatori e dai Sostenitori ed Amici della Fondazione, al fine di sostenere i costi di gestione e di funzionamento per l'esercizio della attività istituzionale; la quota di suddetto contributo, versata annualmente da ciascuno dei fondatori, è stabilita ogni anno dall'Assemblea dei fondatori;

- le liberalità e le erogazioni destinate ad accrescimento del suo patrimonio che a qualsiasi titolo le perverranno, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dallo stesso sia imputata a patrimonio, ivi comprese quelle compiute da coloro che acquistano la qualità di Sostenitori della Fondazione ai sensi del precedente art. 5;

- i contributi statali e regionali e, comunque, le provvidenze pubbliche disposte in favore della Fondazione o che ad essa verranno assegnate nonché eventuali finanziamenti da parte dell'Unione Europea;

- gli avanzi della gestione non destinati ad erogazioni coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione;

- i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del suo patrimonio e dall'esercizio delle sue attività istituzionali come sopra indicate.

La Fondazione può accettare donazioni di beni immobili, mobili, strutture o eredità e conseguire legati.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Qualora il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 117/2017 risultasse diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo deve senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

La Fondazione, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **Art. 7 - Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente e, se nominato, il Vice presidente;

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Comitato scientifico;
- il Revisore Unico dei Conti.

I componenti del Comitato scientifico devono essere scelti tra personalità, italiane o straniere, che godano di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

#### **Art. 8 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri scelti dall'Assemblea dei Fondatori.

I consiglieri durano in carica per un triennio decorrente dalla nomina e sono rieleggibili. Alla cessazione dalla carica di uno di essi nel corso del mandato, per qualsiasi ragione, il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituito.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, così come al Presidente ed al Vice Presidente, non compete alcun compenso o rimborso spese per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi il potere di compiere tutti gli atti che rientrano negli scopi istituzionali della Fondazione e che ritiene utili o opportuni per il perseguimento delle finalità e dei compiti dell'ente, ivi compresi quelli che sono richiesti per l'amministrazione del patrimonio e dei beni che lo compongono, per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi, per i rapporti con il personale che a vario titolo presta la sua attività di lavoro per la Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione a titolo meramente esemplificativo: elabora il programma di attività annuale della Fondazione, sentito il Comitato scientifico; valuta i programmi, le proposte, i progetti elaborati dal Comitato scientifico sottoposti al suo esame dal Segretario generale; discute e approva le collaborazioni, le convenzioni con le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione, sentito il Comitato scientifico; nomina, se ritenuto necessario al buon funzionamento della Fondazione, un direttore generale e ne determina le eventuali indennità, per la cura delle attività ordinarie della Fondazione; delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le donazioni e ne delibera la destinazione.

#### **Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, dal Vice Presidente di propria iniziativa o qualora ne facciano motivata richiesta due dei Fondatori, mediante avvi-

so da inviare al domicilio di ciascun consigliere, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inclusa la posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo provvedere, in caso di urgenza, in termini più brevi.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso tutte le volte che il Presidente e/o il Vice Presidente lo ritengano opportuno.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, tutti i partecipanti devono potere essere identificati e deve essere, comunque, assicurata a ciascuno dei partecipanti la possibilità di intervenire e di esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, la trasmissione e la visione della documentazione inerente alla riunione non conosciuta in precedenza; deve, altresì, essere assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita a coloro che sono presenti nel luogo in cui si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il Segretario che devono operare congiuntamente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dalla persona designata dal Presidente quale segretario della riunione.

È escluso il voto per delega.

#### **Art. 11 - Presidente e Vice presidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio.

Il Presidente può adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari all'amministrazione ordinaria dei beni e all'esercizio dell'attività istituzionale di competenza del Consiglio di Amministrazione; i provvedimenti così adottati devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Vice presidente esercita i compiti e le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente convocano il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Fondatori, ne fissano l'ordine del giorno, e provvedono affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i partecipanti.

**Art. 12 - Assemblea dei Fondatori della Fondazione**

L'Assemblea dei Fondatori è convocata, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inclusa la posta elettronica, con preavviso di almeno otto giorni, presso la sede della Fondazione, sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibererà e a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta dalla maggioranza dei presenti.

I Fondatori possono farsi rappresentare nell'Assemblea a seguito di delega in forma scritta.

L'Assemblea dei Fondatori: approva il piano di attività pluriennale della Fondazione, sentito il Comitato scientifico; approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, previo controllo del Revisore Unico dei Conti; delibera, a maggioranza assoluta, sulle modifiche da apportare al presente statuto, sulla trasformazione e sulla estinzione della Fondazione.

I Fondatori, in caso di modifica statutaria e ove si dissenta da tale modifica, potranno recedere anche senza preavviso. L'Assemblea potrà disciplinare la partecipazione ai propri lavori di comitati, associazioni, fondazioni nonché di altri soggetti pubblici o privati i quali, pur non essendo Fondatori della Fondazione, abbiano contribuito a vario titolo, così come indicato nell'art. 5, alla vita e alle attività di quest'ultima.

**Art. 13 - Comitato scientifico**

Il Comitato scientifico propone ed elabora annualmente i programmi scientifici e le iniziative culturali da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione e sovrintende alla realizzazione di quelli approvati, propone ed approva le pubblicazioni della Fondazione.

Il Comitato scientifico è composto sino ad un massimo di 5 (cinque) membri in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati in precedenza, nonché di riconosciuto prestigio e valore scientifico.

Il Comitato scientifico è nominato dall'assemblea dei Fondatori che ne designa anche il Presidente.

I componenti del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione dalla carica si applica l'art. 8, secondo comma.

Il Comitato scientifico si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo indicato nell'avviso tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, secondo le intese con il Presidente del Consiglio di amministrazione o



con l'Amministratore delegato.

Le deliberazioni del Comitato scientifico sono prese a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

#### **Art. 14 - Organo di controllo**

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti oppure, in sua mancanza, dal Consiglio di Indirizzo. Dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tal caso costituisce un Collegio il cui Presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14-bis - Revisore Unico dei Conti**

Il Revisore Unico dei Conti viene nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed esercita il controllo contabile della Fondazione.

Il Revisore Unico dei Conti deve possedere i requisiti richiesti per i membri del Collegio sindacale delle Società per azioni. Al Revisore Unico dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

Il Revisore Unico dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due mandati consecutivi.

Il Revisore Unico dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I compensi e le indennità spettante al Revisore Unico dei Conti sono determinati dai Fondatori e sono a carico della Fondazione.

All'organo di controllo, anche se monocratico, può essere affidata la revisione legale dei conti, qualora sia composto interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 15 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia con il giorno 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere e ad approvare il bilancio.

Entro i novanta giorni precedenti la chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige ed approva il bilancio preventivo che sottopone al controllo del Revisore Unico dei Conti.

#### **Art. 16 - Trasformazione; estinzione**

Allorché gli scopi istituzionali della Fondazione siano esauriti ovvero divenuti impossibili da raggiungere ovvero, ancora, il patrimonio dell'Ente sia divenuto insufficiente per il perseguimento degli stessi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

In caso di estinzione, previa liquidazione da compiersi in base alle regole liberamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed affidata alle persone dallo stesso designate, i beni che residuano saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

#### **Art. 17 - Recesso**

I Fondatori hanno il libero diritto di recesso dalla Fondazione. Il recesso ha effetto dalla fine dell'esercizio in corso al momento della sua comunicazione al Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 18 - Volontari**

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Sono volontari coloro che, per libera scelta, svolgono attività in favore della Fondazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dalla medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La Fondazione ha l'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

**Art. 19 - Rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di Fondazioni e di Enti del Terzo Settore.

FIRMATO ALL'ORIGINALE:

Rosetta CAPPELLUCCIO

Carlo NAPOLITANO

Francesco COPPA

Giovanni LOMBARDI

Sergio PAGNOTTO

Ester SOTTOLANA

Luca DI LORENZO Notaio e Sigillo